

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL NUCLEO
DI VALUTAZIONE

TRA

IL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO E IL COMUNE DI ROCCARASO.

Tra i seguenti Enti:

Comune di CASTEL DI SANGRO, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II n. 10, codice fiscale 82000330660, rappresentato dal sindaco pro-tempore Angelo Caruso, nato a Castel di Sangro (AQ) il 31/05/1965, in attuazione della delibera di Consiglio del Comune comunale n. 30 del 02/10/2020, esecutiva ai sensi di legge;

Comune di ROCCARASO, con sede legale in Viale degli Alberghi 2/A, codice fiscale 80209030586, rappresentato dal sindaco pro-tempore Francesco Di Donato, nato a Sulmona (AQ) il 06/09/1977, in attuazione della delibera di Consiglio del Comune comunale n. 30 del 18/10/2021, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999, rubricata Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15/03/1997, n. 59;
- l'art. 147 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante Tipologia di controlli interni;
- gli artt. 7 e 14 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e ss.mm.ii, rubricato Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la legge n. 190/2012 del 06.11.2012, rubricata Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il D.Lgs. n. 33/2013 del 14.03.2013 e ss.mm. e ii., rubricato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata tra il Comune di Castel di



Sangro e il Comune di Roccaraso ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione (per brevità NdV), per lo svolgimento delle seguenti attività:

- definire il Sistema di misurazione e di valutazione della performance;
- esercitare le funzioni di misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso e proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Responsabili e l'attribuzione ad essi dei premi di produttività;
- monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo dell'Ente, nonché curare le medesime comunicazioni nei confronti degli organismi esterni di controllo;
- validare la Relazione sulla performance e assicurarne la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di produttività secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni di questa amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- poter definire nuovi sistemi di valutazione della performance o modifiche all'attuale;
- formulare alla Giunta proposte sui criteri per l'individuazione dei parametri per la graduazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
- valutare la graduazione delle funzioni dirigenziali assolate dalle P.O. sulla base del precedente comma;
- effettuare l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e per i dipendenti;
- valutare e validare, sulla base di quanto documentato nella Relazione di performance, la presenza di risparmi sui costi di funzionamento, ai fini dell'applicazione del premio di efficienza, fermo restando che i criteri generali per la distribuzione del relativo premio di efficienza sono definiti dalla contrattazione integrativa;
- svolgere le funzioni attribuite da disposizioni legislative e regolamentari in materia: di controlli interni ed in particolare del controllo successivo di regolarità amministrativa; di prevenzione della corruzione e dell'illegalità; e di pubblicità, trasparenza e diffusione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici;
- svolgere ogni altra funzione assegnata da leggi e regolamenti e nonché dai contratti collettivi nazionali agli organi interni di valutazione.

ART. 2 - OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

La gestione associata del NdV deve seguire le seguenti finalità:

- incremento dell'efficienza e dell'economicità dei procedimenti;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- standardizzazione delle procedure;
- uniformità della metodologia e della modulistica.

ART. 3 - ENTE CAPO CONVENZIONE

Per la gestione dei compiti derivanti dalla gestione in forma associata del NdV viene individuato come ente capo convenzione (Comune Capofila) il Comune di Castel di Sangro.

L'ente capo convenzione, per il supporto tecnico, potrà avvalersi anche dei dipendenti del Comune di Roccaraso.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE E FORME DI SCIoglimento

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della stessa per la durata di 5 anni, salvo revoca anticipata. Alla scadenza della Convenzione, il NdV ancora in carica continuerà ad operare sino alla scadenza del mandato del Sindaco Capo Convenzione e per il successivo periodo ordinario di *prorogatio*, per non più di ulteriori quarantacinque giorni.

La Convenzione potrà cessare anche prima del termine stabilito, nelle seguenti ipotesi e con le seguenti modalità:

1. per espressa richiesta da parte di uno degli enti aderenti alla convenzione. La richiesta di recedere dalla Convenzione dovrà essere presentata e notificata all'altro ente almeno 3 mesi prima della scadenza del nucleo da ultimo nominato e recepita dai rispettivi Consigli comunali entro 40 giorni dall'intervenuta richiesta e, comunque, nei termini di validità del regime di *prorogatio* ordinaria degli organismi (45 gg);
2. per mutuo consenso dichiarato di scioglimento anticipato da parte dei Comuni aderenti. La volontà congiunta degli Enti dovrà formalmente manifestata con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza dell'ultimo nucleo nominato e recepita dai rispettivi Consigli comunali entro 40 giorni e, comunque, nei termini di validità del regime di *prorogatio* ordinaria degli organismi (45 gg).

La Convenzione potrà essere rinnovata con apposito provvedimento adottato dai rispettivi Consigli comunali degli Enti aderenti, alla scadenza della durata di 5 anni.

ART. 5 - COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il procedimento di costituzione del NdV sarà gestito e curato dall'Ente Capo Convenzione che procederà attraverso la pubblicazione di idoneo Avviso Pubblico da pubblicare per quindi giorni

consecutivi all'albo pretorio on-line di entrambi gli enti (Comune di Castel di Sangro e Comune di Roccaraso), a cui potranno partecipare soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

I sindaci dei Comuni aderenti, in sessione congiunta, procederanno alla selezione dei tre componenti del NdV su istruttoria degli uffici del Comune Capo Convenzione. Ai fini della scelta tra più candidati, qualora lo ritengano necessario, potranno sottoporre a colloquio uno o più dei candidati i cui curricula risultano maggiormente validi professionalmente.

La nomina sarà effettuato con apposito decreto da parte del Sindaco del Comune Capo Convenzione.

In ottemperanza ai principi ed alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica e trasparenza, delle procedure seguite per la costituzione del Nucleo di Valutazione e per la nomina dei suoi componenti dovrà essere data adeguata pubblicità sui siti istituzionali degli enti aderenti alla Convenzione.

ART. 6 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il NdV in forma associata è privo di personalità giuridica e, pertanto, non ha una propria amministrazione contabile e patrimoniale. Esso opera in posizione di staff e svolge le proprie funzioni in condizioni di autonomia ed indipendenza rispetto ai comuni convenzionati e alle rispettive strutture operative.

Il NdV è costituito da tre componenti. Ai fini della nomina i componenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'U.E.;
- età non superiore ad anni 65;
- diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi;
- laurea in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale ed equipollenti;
- per le lauree in discipline diverse è richiesto un titolo di studio post universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance;
- in alternativa al possesso del titolo di studio post universitario è sufficiente il possesso dell'esperienza quinquennale in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nelle materie sopra citate, ovvero il possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, di analoga durata, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza;
- nel caso di possesso di titolo di studio specifico ai candidati è richiesta un'esperienza di almeno tre anni;

Alla domanda per essere nominato componente del Nucleo di valutazione, il candidato dovrà allegare apposito curriculum.

Non possono essere nominati componenti del Nucleo di Valutazione coloro che:

- sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- ricoprono cariche negli organi di governo di una delle amministrazioni o siano stati eletti o nominati dagli stessi predetti organi di governo in altri organismi anche esterni a questo Comune ovvero abbiano un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con i Comuni di Castel di Sangro e di Roccaraso;
- rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- si trovino nelle condizioni previste dalla legge di non poter contrattare con le amministrazioni pubbliche.

ART. 7 -RAPPORTI FINANZIARI

Tutti gli oneri derivanti dalla presente verranno ripartite pro-quota tra gli enti aderenti in parti uguali . Il 50% della spesa graverà sul bilancio del Comune di Castel di Sangro e il restante 50% graverà sul bilancio del Comune di Roccaraso.

Le spese saranno sostenute dal Comune Capo Convenzione, che ne chiederà il rimborso al Comune di Roccaraso per la quota di propria spettanza (50%).

Il Comune di Roccaraso dovrà provvedere a versare la propria quota entro 30 giorni dalla richiesta del Comune capo Convenzione.

Art. 8 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in data 07/11/2022.

IL SINDACO DEL COMUNE DI
CASTEL DI SANGRO

Angelo Caruso



IL SINDACO DEL COMUNE DI
ROCCARASO

Francesco Di Donato

